



422 28 MAG. 2004

**OGGETTO:** Adeguamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra i servizi sanitari pubblici negli scambi intraregionali e dei compensi e rimborsi alle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue per la loro attività istituzionale.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla sanità:

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1;

**VISTA** la legge 4 maggio 1990, n.107, concernente "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati", ed i relativi decreti attuativi;

**VISTO** in particolare l'art.1, comma 6, della predetta legge n.107/90, che prevede che il Ministro della Sanità con proprio decreto, previa consultazione della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra i servizi sanitari, uniforme su tutto il territorio nazionale;

**VISTO** in particolare l'art.1, comma 8, che prevede la partecipazione delle Associazioni/Federazioni di Donatori volontari di sangue alle attività trasfusionali, regolata da apposite convenzioni stipulate, sulla base di uno schema tipo, tra le Aziende sanitarie e le Associazioni/Federazioni;

**VISTO** il D.M.18.9.91 che determina lo schema tipo di convenzione fra Regioni e Associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione di sangue umano, recepito con deliberazioni della Giunta Regionale n.4680 del 9.6.1992 e n.13810 del 29.12.92;

**VISTI** i successivi decreti ministeriali rispettivamente del 22 novembre 1993 e del 5 novembre 1996 con i quali il prezzo unitario di cessione è stato aggiornato;

**VISTO** il decreto ministeriale 1 marzo 2000, recante "Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999 - 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n.73 del 28 marzo 2000;

**VISTO** il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, recante "Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e emocomponenti", pubblicato nella G.U. n.78 del 3 aprile 2001;

**VISTO** il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti", pubblicato nella G.U. n.78 del 3 aprile 2001;

**VISTA** la circolare 30 ottobre 2000, n.17, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2000, n.258, recante "Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche ante alle indagini sui costituenti virali per HCV;



M<sup>2</sup>

422 28 MAG. 2004

**VISTA** la circolare 19 dicembre 2001, n.14, pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 2001, n.300, recante "Indicazioni integrative alla circolare 30 ottobre 2000, n.17;

**VISTA** la DGR n.1609 del 30 ottobre 2001 concernente: "Piano Regionale sangue e Plasma - trienni 2001 - 2003" e successive modificazioni;

**VISTA** la DGR n.727 del 22 maggio 2001 concernente: "Sicurezza trasfusionale - Programma sperimentale per la esecuzione delle indagini sui costituenti virali dell'HCV sulle unità di sangue raccolte nella Regione Lazio";

**VISTA** la DGR n.1434 del 31 ottobre 2002 concernente: "Sicurezza trasfusionale - Prosecuzione del programma per la esecuzione delle indagini sui costituenti virali dell'HCV sulle unità di sangue raccolte nella Regione Lazio";

**VISTO** l'Accordo del 24 luglio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra i servizi sanitari pubblici", recepito dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n.1213 del 21.11.2003;

**VISTO** in particolare l'art.1 del sopracitato Accordo che prevede per quanto attiene gli scambi intraregionali tra i Servizi sanitari pubblici che il prezzo sia fissato da appositi provvedimenti regionali, tenuto conto dei contenuti dei piani sangue regionali;

**CONSIDERATO** necessario applicare i prezzi unitari di cessione del sangue e dei suoi componenti di cui all'Accordo del 24.7.03 anche per quanto riguarda gli scambi intraregionali, così come definiti nell'allegato I all'Accordo stesso, parte integrante del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica di cui all'art.4 della citata LR 48/95 nella seduta del 30.10.03;

**RITENUTO** che per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale è necessario sostenere e incentivare le attività svolte dalle Associazioni di donatori volontari di sangue e quindi:

- di stabilire l'incremento percentuale sulle quote associative e di raccolta, previo accordo con le Associazioni interessate, per quanto concerne il valore tariffario del citato decreto ministeriale 5 novembre 1996, non inferiore al 17% nel 2003, al 20% per l'anno 2004 e al 25% per l'anno 2005;
- di provvedere, all'interno della voce "Costi per l'attività di raccolta", allegato B del decreto 22 novembre 1993, all'aggiornamento dei costi per il personale e l'assicurazione di responsabilità civile, sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2002;

**STABILITO** pertanto:

- 1) di applicare i prezzi unitari di cessione del sangue e dei suoi componenti di cui all'Accordo del 24.7.03, recepito con DGR n.1213/03, anche per quanto riguarda gli scambi intraregionali, così come definiti nell'allegato I all'Accordo stesso, parte integrante del presente provvedimento;



422 28 MAG. 2004

di riconoscere alle Associazioni di donatori di sangue iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato, nell'apposita sottosezione Sanità, una rivalutazione che opera sulla voce "costi per le attività associative" pari a :

- Euro 15,84 per il 2003,
- Euro 16,25 per il 2004;
- Euro 16,93 per il 2005;

3) di riconoscere alle Associazioni di Donatori di sangue una rivalutazione delle tariffe per "Costi per l'attività di raccolta" pari a :

- Euro 51,45 per la raccolta di una unità di sangue compreso il prezzo della sacca;

**CONDIZIONATO** un ulteriore eventuale aumento percentuale delle tariffe sopraindicate, ai risultati raggiunti nella raccolta a fine anno 2004 consequenziale a un aumento dell'indice annuale di donazione non inferiore a 2 punti percentuali;

**PRECISATO** che l'applicazione di quanto sopra riportato decorrerà dal 24.7.2003;

**ESPERITA** la procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamare:

- 1) di applicare i prezzi unitari di cessione del sangue e dei suoi componenti di cui all'Accordo del 24.7.03, recepito con DGR n.1213/03, anche per quanto riguarda gli scambi intraregionali, così come definiti nell'allegato 1 dell'Accordo stesso, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di riconoscere alle Associazioni di Donatori di sangue iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato, nell'apposita sottosezione Sanità, una rivalutazione che opera sulla voce "costi per le attività associative" pari a :
  - Euro 15,84 per il 2003,
  - Euro 16,25 per il 2004;
  - Euro 16,93 per il 2005;
- 3) di riconoscere alle Associazioni di Donatori di sangue una rivalutazione delle tariffe per "Costi per l'attività di raccolta" pari a :
  - Euro 51,45 per la raccolta di una unità di sangue compreso il prezzo della sacca ;
- 4) di fissare la data di decorrenza dal 24.7.2003.


La presente deliberazione, corredata dall'allegato 1 che fa parte integrante della stessa, verrà pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

31 MAG. 2004



DEL 28 MAG 2004



Emocomponenti	Tariffa
Concentrato eritrocitario (280 ml +/- 20%) (*)	153,00
Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente(*)	210,00
Plasma fresco congelato (congelato entro 6 ore dal prelievo) (250 ml +/- 20%)	20,00
Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)(*)	161,00
Unità di plasma da prelievo multicomponente (non inferiore a 300 ml)	52,00
Concentrato piastrinico da singola unità (0,6 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	23,00
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat (2,5 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	115,00
Concentrato piastrinico da aferesi (3 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)(*)	438,00
Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente (2 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)(*)	288,00
Concentrato granulocitario da aferesi (1 x 10 elevato alla decima potenza granulociti)(*)	468,00
Concentrato di cellule staminali da aferesi (incluso il conteggio delle cellule staminali in citofluorimetria)	640,00
Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale	17.000,00
Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)	37,00
Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	70,00

Maggiorazioni	Tariffa
Cessione concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	15,00
Rimozione del buffy-coat per unità	5,00
Deleucocitazione mediante filtrazione in linea	40,00
Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni filtro impiegato)	50,00
Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	280,00
Criopreservazione cellule staminali da aferesi	510,00
Lavaggio cellule manuale	41,00
Lavaggio cellule con separatore	80,00
Inattivazione virale del plasma (250 ml +/- 20%)	60,00
Irradiazione	38,00

(\*) emocomponenti su cui viene "caricato" il costo della qualificazione delle indagini di laboratorio, incluso il NAT testing.

REGIONE LAZIO

ASL ROMA 1

ASL ROMA 1

ASL ROMA 1

ASL ROMA 1



*[Handwritten signature]*